



**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
ASSISTENZA SANITARIA**
(abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario)

Indice

Premessa - Ambito di applicazione

Art. 1 - Obiettivi formativi

Art. 2 - Sbocchi occupazionali

Art. 3 - Accesso al corso di laurea

Art. 4 - Ordinamento didattico

Art. 5 - Compiti dei docenti

Art. 6 - Collegio Didattico Interdipartimentale e Presidente del CDI

Art. 7 - Direttore delle attività professionalizzanti

Art. 8 - Tutor professionale

Art. 9 - Assistente di tirocinio

Art. 10 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

Art. 11 - Tipologia delle attività didattiche/formative

Art. 12 - Corsi curriculari

Art. 13 - Attività professionalizzanti: tirocinio

Art. 14 - Attività formative a scelta dello studente: attività elettive

Art. 15 - Attività formative per la preparazione della prova finale

Art. 16 - Obbligo di frequenza

Art. 17 - Verifiche del profitto

Art. 18 - Periodi e appelli d'esame

Art. 19 - Progressione di carriera e condizione di studente ripetente/fuori corso

Art. 20 - Esame finale e conseguimento del titolo di studio

Art. 21 - Obsolescenza dei crediti

Art. 22 - Trasferimenti e riconoscimento titoli

Art. 23 - Organizzazione della Assicurazione della Qualità

Tabella I: Elenco dei corsi di insegnamento

Tabella II: Obiettivi del tirocinio

Tabella III: Piano didattico

Premessa - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si riferisce al corso di laurea in Assistenza sanitaria afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

In ottemperanza al combinato disposto dell'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e delle linee guida definite con il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, il presente Regolamento specifica, nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei diritti doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi del corso di laurea in Assistenza sanitaria, in analogia con il relativo Ordinamento didattico, quale definito nel Regolamento didattico d'Ateneo, nel rispetto della Classe L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione di cui al D.I. 19 febbraio 2009, alla quale il corso afferisce, e secondo le norme generali contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo cui si fa riferimento per tutti gli aspetti non specificatamente disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 1 - Obiettivi formativi

I laureati nel corso di laurea in Assistenza sanitaria dovranno essere dotati:

- delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie per la comprensione dei fenomeni biologici ed ereditari, dei principali meccanismi di funzionamento degli organi e degli apparati, nonché degli aspetti psicologici, sociali ed ambientali;
- della conoscenza dei concetti fondanti della professione, dei principi e delle norme che definiscono il campo proprio di attività e di responsabilità dell'Assistente sanitario;
- dei principi di bioetica, deontologici, giuridici e medico legali della professione; di quelli culturali e professionali che orientano il processo, i modelli di pensiero, l'agire dell'Assistente sanitario nei confronti del singolo, della famiglia e della collettività, applicando questi principi in esperienze presso strutture sanitarie, sociali, educative e assistenziali accreditate;
- di autonomia professionale, decisionale ed operativa derivante da un percorso formativo caratterizzato da un approccio olistico alla prevenzione, all'educazione e alla promozione della salute per la persona nelle diverse fasi della vita, per la famiglia e per la collettività, anche in relazione all'ambiente chimico-fisico, biologico, sociale e culturale che le circonda;
- della capacità di osservare, rilevare e valutare criticamente i dati relativi ai bisogni di salute della persona, della famiglia e della collettività formulando i relativi obiettivi, identificando le priorità di intervento e adottando le metodologie opportune;
- delle conoscenze, delle abilità e dell'esperienza utili a pianificare, gestire e valutare l'intervento dell'Assistente sanitario;
- delle conoscenze, delle abilità e dell'esperienza atte a garantire la corretta applicazione delle prescrizioni sanitarie e degli interventi preventivi ed educativi per la salute;
- della metodologia e della cultura necessarie per la pratica della formazione permanente e per la didattica orientata al tutorato degli studenti Assistenti sanitari;
- della capacità di collaborare e di integrarsi con le diverse figure professionali in ambito sanitario, psicosociale ed educativo;
- della capacità di concorrere alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;

- della capacità di relazione e di comunicazione, efficace ed adeguata, con il singolo nelle diverse fasi della vita, la famiglia e la collettività;
- della capacità di collaborare alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi e alle campagne per la promozione della salute.

Il profilo professionale dei laureati dovrà comprendere la conoscenza:

- dell'organizzazione strutturale del corpo umano e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento e della modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano;
- dei meccanismi molecolari e biochimici alla base dei processi vitali e delle attività metaboliche connesse, dei fondamenti della chimica necessari alla comprensione della struttura della materia vivente, nonché dei composti organici di rilevante interesse per la biochimica e la farmacologia;
- dei meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica e la conoscenza delle principali patologie;
- dei fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici e ai principali reperti funzionali dell'uomo sano;
- delle nozioni fondamentali e della metodologia di statistica utili per identificare, comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici;
- delle modalità di identificazione e risposta ai bisogni di salute e di assistenza sanitaria della persona nelle diverse fasi e passaggi della vita, della famiglia e della collettività inquadrandoli nei rispettivi contesti e nella quotidianità;
- delle norme di radioprotezione previste dalle direttive dell'Unione Europea (D.L. 26 maggio 2000 n 187)
- dei processi di base dei comportamenti individuali, familiari e di gruppo;
- delle principali teorie psicologiche e pedagogiche di riferimento alle relazioni e ai comportamenti umani e delle metodologie attinenti;
- del diritto e della legislazione sanitaria e sociale.

Art. 2 - Sbocchi occupazionali

1. Al termine del percorso formativo i dottori in Assistenza sanitaria sono in possesso di conoscenze teorico pratiche ed hanno acquisito abilità in termini di analisi e verifica di efficacia ed efficienza degli interventi di prevenzione e promozione della salute nonché abilità comunicative nella gestione routinaria ed in emergenza di implicazioni tecnico-assistenziali. Inoltre avranno acquisito le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere in piena autonomia professionale attività di prevenzione, promozione ed educazione per la salute.

2. I laureati potranno, quindi, trovare sbocchi occupazionali in strutture del Sistema Sanitario Nazionale (ospedaliero e/o ASL) e/o Agenzie regionali di Protezione ambientale, Assessorati regionali della sanità nei dipartimenti delle professioni sanitarie con responsabilità organizzative e valutative di servizi sanitari, di progettazione e realizzazione di interventi formativi per l'aggiornamento e la formazione permanente afferente alle strutture sanitarie, nonché nel contribuire alla formazione, con attività tutoriali e di coordinamento del tirocinio e di concorrere direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. Potranno, altresì operare con le responsabilità sopraesposte nelle strutture del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'attività professionale può essere esercitata in strutture pubbliche e private, anche autorizzate secondo la normativa vigente, e nel settore no-profit, in rapporto di dipendenza o libero-professionale.

Art. 3 - Accesso al corso di Laurea

1. Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi dell'Art. 6 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004.
2. L'accesso al corso di laurea è programmato a livello nazionale ai sensi della Legge n. 264/1999. Il numero degli studenti ammissibili è definito annualmente con Decreto del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca (MIUR), sulla base della rilevazione effettuata dall'Ateneo in ordine alle risorse ed alle strutture didattiche e cliniche disponibili, nonché delle esigenze manifestate dalla Regione Lombardia e dal Ministero competente in ordine al fabbisogno di personale sanitario del profilo professionale di riferimento della Classe.
3. La prova di ammissione - unica per tutti i corsi di laurea di area sanitaria - è predisposta annualmente dall'Ateneo secondo le modalità e la tempistica indicate dal MIUR.
4. La verifica delle conoscenze disciplinari necessarie per la frequenza del corso avviene contestualmente allo svolgimento della suddetta prova di selezione.
La selezione per l'accesso al corso avviene, ai sensi dell'art. 4 della legge 264/1999, e prevede che la/il candidata/o dimostri una preparazione sufficiente nelle aree disciplinari, individuate dal decreto ministeriale che disciplina le modalità e i contenuti delle prove di accesso per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale, con l'estensione e nei limiti previsti per l'acquisizione del diploma di scuola media superiore.
Le conoscenze disciplinari di accesso si intendono positivamente verificate con il raggiungimento nella prova di ammissione della votazione minima indicata nel bando di concorso.
Agli studenti ammessi con una votazione inferiore al minimo prefissato per le aree disciplinari di cui sopra, sono assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Tali obblighi devono essere soddisfatti secondo le modalità indicate annualmente nel manifesto degli studi.
5. L'immatricolazione avviene sulla base della graduatoria risultante dalla prova di ammissione e previo accertamento medico di idoneità alla mansione per lo svolgimento delle funzioni specifiche del profilo professionale.
6. Gli studenti vengono immatricolati con riserva in attesa dell'esito della visita di idoneità alla mansione, da certificare - a cura dell'Istituzione Sanitaria convenzionata nella quale avverrà la formazione - entro il mese di dicembre dell'anno accademico in corso.
7. L'idoneità verrà verificata annualmente. I referti relativi e ogni documentazione di ordine sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria presso la predetta istituzione sanitaria accreditata.
8. In caso di trasferimento a/da altro Ateneo, la documentazione sanitaria completa dello studente viene inviata al medico competente dell'Istituzione Sanitaria accreditata di afferenza dello studente.

Art. 4 - Ordinamento didattico

1. A i fini dell'individuazione degli obiettivi e dell'assegnazione dei crediti ai singoli corsi di insegnamento, il presente Regolamento fa riferimento all'Ordinamento didattico del corso di laurea in Assistenza sanitaria, istituito ai sensi della vigente normativa.
2. L'elenco dei corsi d'insegnamento che costituiscono il curriculum della laurea in Assistenza sanitaria, gli obiettivi generali, il numero di crediti nonché l'indicazione dei settori scientifico-

disciplinari sono riportati nella Tabella I, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

3. Gli obiettivi relativi alle abilità ed alle attitudini che lo studente deve acquisire attraverso lo svolgimento di attività professionalizzanti, per un totale di 60 crediti, sono indicati nella Tabella II, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 5 - Compiti dei docenti

L'assunzione dell'incarico di insegnamento da parte di tutti i docenti comporta l'osservanza dei compiti assegnati secondo le modalità proprie della formazione universitaria: il rispetto del Regolamento del corso di laurea, la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e a tutte le attività inerenti l'insegnamento stesso.

Art. 6 - Collegio Didattico Interdipartimentale e Presidente del CDI

Il corso di laurea in Assistenza sanitaria afferisce a tutti i Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia i quali assumono il ruolo di Dipartimenti Associati. La gestione didattica viene esercitata dal Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI), ai sensi dell'art. 39, comma 4, dello Statuto e dell'art. 15, comma 11, del Regolamento Generale d'Ateneo, ai quali si fa riferimento per tutto quanto non previsto nel presente articolo.

Il CDI è composto dai professori e dai ricercatori responsabili di insegnamenti, afferenti ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e comprende le rappresentanze degli studenti eletti secondo la normativa vigente. Sono altresì membri del CDI i professori e i ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti non raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, che svolgano compiti didattici per il corso, così come, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Regolamento Generale d'Ateneo, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti affidamenti, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute.

Al CDI partecipano, inoltre, i Direttori delle attività professionalizzanti limitatamente ai punti all'ordine del giorno di loro pertinenza e con diritto di voto per le tematiche definite dal Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il CDI elegge nel suo ambito un Presidente, con funzioni di coordinamento e con gli eventuali compiti a lui delegati dai Direttori dei Dipartimenti Associati. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio. Il suo mandato è triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 7 - Direttore delle attività professionalizzanti

1. Il Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI) nomina, ogni tre anni, tra i docenti del settore scientifico-disciplinare caratterizzante la professione di Assistente sanitario, il Direttore delle attività professionalizzanti che, ai sensi della normativa vigente, deve essere in possesso della Laurea Magistrale della rispettiva Classe e aver maturato un'esperienza professionale non inferiore ai cinque anni nell'ambito della formazione.

2. Il Direttore delle attività professionalizzanti:

- è il referente del corso di laurea per le attività professionalizzanti ed è responsabile della loro integrazione con gli insegnamenti teorico-scientifici;
- verifica che le strutture Sedi di tirocinio mantengano i livelli qualitativi richiesti per il raggiungimento degli obiettivi formativi;
- elabora il progetto formativo del tirocinio annuale da sottoporre all'approvazione del CDI,

- svolge tutte le ulteriori funzioni che gli vengono affidate dal CDI, in assonanza con il Regolamento didattico del corso di laurea in Assistenza sanitaria, coerentemente con lo specifico incarico attribuito dal presente articolo.

Art. 8 - Tutor professionale

1. Il Tutor professionale orienta ed assiste gli studenti per tutta la durata del corso degli Studi, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo e/o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi.
2. Il CDI nomina, i Tutors professionali, scelti fra il personale Assistente sanitario, su indicazione del Direttore delle attività professionalizzanti. A ciascun Tutor professionale vengono assegnati non oltre 15 studenti.
3. Le funzioni principali dal Tutor professionale sono:
 - attivare i processi di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze professionali nelle Sedi di tirocinio;
 - predisporre un contesto di tirocinio adeguato, concordando con le Sedi di tirocinio condizioni favorevoli all'apprendimento e attivando processi di accoglienza ed integrazione degli studenti;
 - attivare iniziative individuali e di gruppo rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze degli studenti;
 - valutare i processi formativi, favorire la rielaborazione critica dell'esperienza di tirocinio, stimolare l'autovalutazione e concorrere alla valutazione certificativa dello studente.

Art. 9 - Assistente di tirocinio

1. L'Assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti durante la pratica clinica rendendoli attivamente partecipi del processo formativo.
2. Su proposta del Direttore delle attività professionalizzanti, il CDI assegna annualmente le funzioni di Assistente di tirocinio ad Assistenti Sanitari operanti nei Servizi.
3. Ad ogni Assistente di tirocinio non possono essere assegnati contemporaneamente più di 5 studenti.
4. Gli Assistenti di tirocinio attestano la frequenza dello studente al tirocinio su apposita modulistica.

Art. 10 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Il credito formativo universitario (CFU) è l'unità di misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa definita dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio.
2. Un credito corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, di cui almeno il 50% deve essere riservato allo studio individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, e corrisponde a:
 - 10 ore per le lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
 - 15 ore per le esercitazioni o attività di laboratorio teorico-pratiche; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
 - 25 ore per la pratica individuale in laboratorio;

▪ 25 ore per la pratica di tirocinio professionalizzante.

3. Il corso di laurea in Assistenza sanitaria prevede 180 crediti complessivi di cui 60 da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocini). I crediti corrispondenti a ciascun corso curricolare di insegnamento sono acquisiti dallo studente con le seguenti modalità:

- per i corsi curricolari con il superamento del relativo esame
- per le attività professionalizzanti con il superamento del relativo esame annuale
- per le attività elettive è necessario avere frequentato almeno il 75% dell'attività elettiva e aver superato una verifica che attesti l'acquisizione delle conoscenze/competenze legate al corso

Art. 11 - Tipologia delle attività didattiche/formative

Il corso di laurea in Assistenza sanitaria si avvale delle seguenti tipologie di attività didattiche/formative

- *Lezioni frontali e/o seminari*: trattazione di uno specifico argomento identificato da un titolo, effettuata da uno o più docenti in aula e rivolta a tutti gli studenti.
- *Didattica non formale*: attività interattiva, indirizzata a piccoli gruppi di studenti e coordinata da un docente-tutor, con lo scopo di facilitare gli studenti stessi nell'acquisizione di conoscenze e abilità comportamentali. L'apprendimento avviene prevalentemente attraverso l'analisi di problemi e la mobilitazione delle competenze metodologiche necessarie alla loro soluzione e all'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o della frequenza in strutture territoriali e ambulatori pertinenti la professione.
- *Attività di tirocinio*: attività pratica professionalizzante, indirizzata a singoli studenti, svolta nelle Sedi all'uopo convenzionate, con la supervisione di un Tutor professionale e sotto la guida di un Assistente di tirocinio.

Art. 12 - Corsi curricolari

1. I corsi curricolari monodisciplinari o integrati possono articolarsi su uno o più semestri e possono includere, accanto a lezioni frontali e/o seminari, anche forme di didattica non formale.

2. I corsi curricolari integrati, anche se articolati su più semestri e/o tenuti da più docenti anche appartenenti a diversi SSD, danno luogo ad un'unica verifica di apprendimento e un unico voto espresso in trentesimi.

Art. 13 - Attività professionalizzanti: tirocinio

1. L'articolazione e l'organizzazione delle attività professionalizzanti sono demandate al Direttore delle attività professionalizzanti che predisporre un piano dettagliato del loro svolgimento.

2. Oltre alle strutture sanitarie convenzionate per il corso di laurea in Assistenza sanitaria, il CDI - previa approvazione degli organi competenti - può identificare strutture, sia ospedaliere che territoriali, presso le quali può essere svolto il tirocinio dopo valutazione della loro adeguatezza didattica e conseguente convenzionamento.

3. Le attività di tirocinio si svolgono sotto la guida e la responsabilità degli Assistenti di tirocinio.

4. Il tirocinio è la modalità insostituibile di apprendimento delle competenze professionali, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-scientifiche con la prassi operativa professionale e organizzativa.

5. La frequenza ai tirocini - obbligatoria e non sostituibile - è certificata dall'Assistente di tirocinio il quale valuta e documenta nell'apposita scheda di valutazione i livelli di competenza progressivamente raggiunti dallo studente.
6. Per ogni singolo studente il Direttore delle attività professionalizzanti redige il Libretto di tirocinio.
7. Al termine di ciascun anno di corso lo studente deve sostenere l'esame di tirocinio il cui superamento è obbligatorio e necessario per l'ammissione all'anno successivo di corso. Tale esame dà luogo ad una valutazione espressa in trentesimi.
8. La commissione per la valutazione dell'esame di tirocinio deve essere composta da almeno due docenti. Tra questi, il Direttore delle attività professionalizzanti che la presiede.
9. Le attività che lo studente svolge durante il tirocinio non devono e non possono configurarsi come sostitutive delle attività lavorative del personale.

Art. 14 - Attività formative a scelta dello studente: attività elettive

1. Relativamente alla materia in oggetto, per tutto quanto non espressamente enunciato nei successivi comma del presente articolo, si rinvia al "Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia per le attività elettive".
2. Il Comitato di Direzione della Facoltà approva, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, un "calendario per la presentazione e successiva partecipazione alle attività elettive" valevole per l'anno accademico successivo.
3. Le attività elettive consistono in seminari e/o partecipazione a convegni/congressi a scelta dello studente:
 - I seminari si svolgono nei periodi stabiliti annualmente dal calendario, di cui al comma 2. Durante tali periodi non possono essere svolti né corsi né esami di profitto. Solo su richiesta dello studente interessato, durante tali periodi, possono comunque essere svolte attività di tirocinio professionalizzante.
 - I convegni e i congressi seguono necessariamente il calendario di svolgimento previsto dagli organizzatori dell'evento prescelto, pertanto possono essere frequentate dagli studenti durante tutto l'anno.
4. Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l'acquisizione dei 6 CFU previsti dal piano di studi nell'arco del suo percorso formativo purché non acquisisca più di 3 CFU in un anno per attività seminariali e più di 1 CFU per convegni e congressi (3 convegni/congressi = 1 CFU) nell'intero percorso di Studi.
5. Le iscrizioni alle attività elettive da parte degli studenti interessati si effettuano, nel rispetto della tempistica prevista nel calendario di cui al comma 2, unicamente per via telematica attraverso il servizio Sifa.
6. Al termine della attività elettiva, per gli studenti che avranno raggiunto almeno il 75% delle frequenze, e avranno superato una verifica che attesti l'acquisizione delle conoscenze/competenze legate al corso, acquisiranno i crediti previsti per l'attività svolta. La verifica non produce votazioni ma fornisce solo l'approvazione o la non approvazione.

Art. 15 - Attività formative per la preparazione della prova finale

1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver redatto un elaborato di tesi sotto la guida di un relatore.

2. A tal fine lo studente che intende preparare l'elaborato di tesi presso la Sede del corso di laurea deve presentare la richiesta al Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale, o a persona da lui delegata, il quale valuta l'argomento proposto ed affida ad un docente del corso di laurea, eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità di guidarlo nel lavoro. Tale docente svolge il ruolo di relatore al momento della discussione durante la prova finale.

3. Lo studente che intende preparare l'elaborato di tesi presso un'altra struttura dell'Ateneo ovvero in una struttura esterna all'Ateneo deve presentare domanda al Presidente del CDI, o a persona da lui delegata, indicando la struttura, l'argomento oggetto dell'elaborato e il docente esterno responsabile della supervisione del lavoro il quale svolgerà il ruolo di correlatore. Il Presidente, dato il nulla osta, provvede a nominare un docente del corso di laurea che verifichi il lavoro dello studente e svolgerà il ruolo di relatore al momento della discussione dell'elaborato durante la prova finale.

4. Qualunque sia la struttura scelta dallo studente per la preparazione dell'elaborato finale, lo studente che intende abbandonare il progetto inizialmente concordato o cambiare il relatore proposto, deve darne comunicazione al Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale, o a persona da lui delegata, e ripresentare nuova domanda secondo le modalità sopra previste.

Art. 16 - Obbligo di frequenza

1. La frequenza a tutte le attività didattiche teoriche e pratiche previste dal Manifesto degli studi è obbligatoria. L'introduzione di apposite modalità organizzative per studenti non impegnati a tempo pieno, prevista dal DM 22 ottobre 2004 n. 270, art. 11, comma 7, lettera i, non è compatibile con le caratteristiche fortemente professionalizzanti del corso di laurea e con i vincoli orari ed organizzativi imposti dalla frequenza alle attività formative professionalizzanti.

2. Per essere ammesso a sostenere la relativa verifica di profitto, lo studente deve aver frequentato almeno il 75% totali delle ore di attività didattica formale e non formale previste per ciascuno corso sia monografico che integrato. E' compito del docente responsabile del corso verificare che lo studente abbia ottemperato all'obbligo di frequenza.

3. In caso di mancato raggiungimento del 75% delle ore di frequenza i docenti possono indicare attività formative alternative, anche in forma di autoapprendimento, che lo studente deve svolgere e presentare prima di essere ammesso a sostenere l'esame.

4. La frequenza obbligatoria alle attività professionalizzanti (tirocinio) non è sostituibile. Il monte ore complessivo delle attività professionalizzanti, per ciascuna annualità, è da intendersi quello annualmente programmato. Eventuali assenze alle attività professionalizzanti, per qualsiasi motivo, devono essere recuperate dallo studente, previa programmazione a cura del Direttore delle attività professionalizzanti.

Art. 17 - Verifiche del profitto

1. Ogni corso monodisciplinare o integrato del curriculum dà luogo ad un solo ed unico esame di profitto individuale, la cui votazione è espressa in trentesimi.

2. Oltre all'esame finale di profitto sono possibili:

- *verifiche di profitto in itinere* volte esclusivamente a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti di particolari obiettivi, senza valore certificativo;

- *verifiche di profitto idoneative* esclusivamente per i corsi annuali, da tenersi alla fine del I semestre del corso in un unico appello, volte all'accertamento dell'apprendimento degli argomenti trattati. Tali verifiche danno luogo ad un

giudizio/voto in 30simi e consentono allo studente che le abbia superate di non portare gli argomenti sui quali è già stato esaminato all'esame conclusivo. In tale sede comunque è possibile al docente fare riferimenti anche a tali argomenti già superati. La validità di queste verifiche superate positivamente è limitata al periodo (sessione) d'esame immediatamente successivo alla conclusione del corso.

Entrambe le tipologie di verifiche non sono obbligatorie, ma facoltative sia per il docente che per lo studente.

3. Le commissioni per gli esami di profitto sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CDI e composte da almeno 2 docenti.
4. Le modalità di verifica del profitto (colloquio orale, prove scritte e prove pratiche, ecc.) sono definite dai docenti responsabili di ciascun corso integrato e devono essere comunicate agli studenti contestualmente alla consegna del programma del corso, all'inizio dell'anno accademico. I contenuti della verifica devono corrispondere ai programmi pubblicati.
5. Le prove orali devono essere pubbliche e quelle scritte devono prevedere la possibilità di verifica da parte dello studente.
6. Fino al termine della prova, sia scritta che orale, è consentito allo studente di ritirarsi.
7. La commissione esaminatrice è tenuta a comunicare allo studente la valutazione dell'esame prima di procedere alla verbalizzazione del voto. Lo studente ha diritto di rifiutare il voto proposto sia nel caso di prova orale che scritta.
8. Qualora la verifica di profitto sia relativa a un corso integrato, i docenti titolari delle discipline/moduli partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente; tale valutazione non può essere frazionata in valutazioni separate sulle singole discipline, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
9. Uno studente, che non abbia superato un esame, può ripresentarsi ad un successivo appello purché siano trascorse almeno due settimane. Nel caso di non superamento dell'esame relativo ad un corso integrato, o di ritiro da parte dello studente, non è consentita la ripetizione frazionata di uno o più moduli/discipline, ma dovrà essere ripetuto l'esame di corso integrato nella sua completezza.
10. La verbalizzazione dell'esame da parte della commissione va sempre effettuata anche in caso di non superamento o di ritiro da parte dello studente rispettivamente con l'annotazione di "respinto" o "ritirato". In questi casi la verbalizzazione ha finalità esclusivamente statistiche e non compare nella carriera dello studente.

Art. 18 - Periodi e appelli d'esame

1. Gli esami, per gli studenti in corso, si svolgono in appositi periodi durante i quali sono sospese altre attività didattiche. Durante tali periodi, possono comunque essere svolte attività di tirocinio professionalizzante.
2. Sono previsti tre periodi di esami:
 - dalla fine dei corsi del primo semestre al 28 febbraio
 - dalla fine dei corsi del secondo semestre al 31 luglio
 - dall' 1 settembre al 30 settembre con un prolungamento fino al 10 ottobre.
3. In ogni periodo d'esame devono essere fissati almeno due appelli, con un intervallo di almeno due settimane. Nel prolungamento di ottobre è previsto un solo appello.
4. Per gli studenti ripetenti che abbiano già ottemperato agli obblighi di frequenza, per gli studenti fuori corso che abbiano completato la frequenza a tutte le attività didattiche previste dal curriculum, possono essere fissati appelli anche nel periodo 1 dicembre - 31 gennaio.
5. Secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo, il numero degli appelli previsti per ciascun esame di corso monodisciplinare o integrato non può essere inferiore a sei.
6. Le date degli appelli sono fissate con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. Il calendario deve essere concordato tra i docenti dei corsi dello stesso semestre in modo da evitare sovrapposizioni e da facilitare al massimo la fruizione degli appelli da parte degli studenti. Prima della sua pubblicazione, il calendario degli appelli deve essere comunicato al Presidente del CDI che ne verifica la congruità con i principi sopra enunciati.
7. La durata di ogni appello deve essere tale da consentire a tutti gli studenti che lo hanno pianificato di sostenere l'esame in tale appello. Non sono ammessi appelli a numero chiuso.
8. Una volta fissata, la data d'inizio di un appello non può essere anticipata.
9. Fatto salvo quanto previsto in materia di obblighi di frequenza e di propedeuticità, un esame può essere sostenuto in qualsiasi periodo d'esame a partire da quello immediatamente successivo alla fine del relativo corso.
10. Gli esami annuali di tirocinio professionalizzante si svolgono nel periodo 1 settembre - 10 ottobre. In questo periodo devono essere previsti almeno due appelli distanziati l'un l'altro di almeno due settimane.

Art. 19 - Progressione di carriera e condizione di studente ripetente/fuori corso

1. Gli studenti che abbiano accumulato al termine del terzo periodo d'esame di ciascun anno di corso un debito cumulativo in carriera superiore a tre esami o non abbiano superato l'esame annuale di tirocinio sono iscritti come ripetenti ovvero, se iscritti al terzo anno, come fuori corso.
2. La condizione di ripetente dura l'intero anno accademico e viene modificata a partire dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della posizione.

Art. 20 - Esame finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per essere ammesso all'esame finale di laurea lo studente deve avere acquisito 173 crediti, comprensivi di quelli previsti per la conoscenza della lingua straniera.
2. Il titolo accademico di studio è conferito previo superamento della prova d'esame finale che ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
3. L'esame finale si compone di:

- una prova pratica ovvero una prova scritta nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e/o le abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
 - preparazione, presentazione e dissertazione di un elaborato scritto.
4. Il mancato superamento della prova pratica, non consente l'ammissione alla discussione orale dell'elaborato di tesi.

Art. 21 - Obsolescenza dei crediti

Lo studente che per cinque anni accademici consecutivi, interrompa l'iscrizione al corso di laurea o non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza, ovvero non abbia superato esami può inoltrare alla Segreteria Studenti domanda di convalida dei crediti precedentemente acquisiti. Tale richiesta viene valutata da una apposita Commissione nominata dal CDI.

Art. 22 - Trasferimenti e riconoscimento titoli

1. Per le procedure di trasferimento da altre Università, o Corsi di Laurea e dall'estero, si rimanda all'apposito Regolamento trasferimento ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2. Per i Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie, le domande di ammissione ad anni successivi al primo sono prese in considerazione solo se presentate da studenti provenienti dal medesimo Corso di Laurea presso altro Ateneo, in quanto per l'accoglimento è obbligatoriamente richiesto dai Regolamenti dei Corsi il superamento dell'esame di tirocinio professionalizzante dello specifico Corso di Laurea ed eventuali altri esami propedeutici al superamento dell'anno, come richiesto dal presente Regolamento.
3. Le richieste di trasferimento ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico ad accesso programmato nazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano possono essere considerate, per anni successivi al primo, esclusivamente nei limiti dei posti disponibili, nel rispetto imprescindibile della programmazione nazionale vigente per l'anno di riferimento e delle intervenute disponibilità di posti.
4. Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo estero, i richiedenti devono presentare apposita domanda online corredata della documentazione. Il richiedente può presentare la domanda nel periodo definito annualmente e pubblicato sulla pagina dedicata al riconoscimento del titolo estero del portale di Ateneo. Tutti i richiedenti presentano la domanda direttamente online.
5. Gli studenti che si immatricolano e sono già in possesso di una laurea o percorso di studio, o hanno frequentato un'università estera e vogliono ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti, possono presentare domanda per la valutazione della precedente carriera. La domanda di riconoscimento della pregressa carriera estera può essere presentata esclusivamente al momento dell'immatricolazione, secondo le modalità indicate nella pagina dedicata del sito di Ateneo.

Art. 23 - Organizzazione della Assicurazione della Qualità

In conformità al modello delineato dal Presidio di Qualità di Ateneo ai fini della messa in opera del Sistema di Gestione della Qualità, è stato nominato un Referente AQ incaricato di diffondere la cultura della qualità nel corso di studio, supportare il Presidente del Collegio nello svolgimento

dei processi di AQ e, fungendo da collegamento tra il CdS e il PQA, favorire flussi informativi appropriati.

Il Referente AQ partecipa attivamente alle attività di autovalutazione del CdS (monitoraggio e riesame) come componente del Gruppo di Riesame; il Gruppo di Riesame è presieduto dal Presidente del Collegio e vede la partecipazione di almeno un rappresentante degli studenti, oltre ad altre figure individuate all'interno del Collegio. Inoltre il Referente AQ supporta il PQA nella complessa attività di comunicazione e di sensibilizzazione circa le Politiche della Qualità d'Ateneo.

Oltre che con il Collegio didattico e le strutture dipartimentali di riferimento, il Referente AQ si relaziona con la Commissione Paritetica docenti-studenti competente per il Corso di Studio.

Il Gruppo di riesame è costituito da 3 docenti (tra cui il Presidente del Collegio), 3 studenti, un personale Amministrativo con funzioni di referente per il Corso.

Per svolgere la propria funzione il Gruppo di riesame si avvale del lavoro delle commissioni permanenti del CDI (didattica - tirocinio - valutazione - elettivi - internazionalizzazione) che si riuniscono con scadenza mensile. Vengono anche programmati incontri con il Direttore didattico, i Direttori delle attività professionalizzanti e con una rappresentanza studentesca per valutare e discutere collegialmente l'avanzamento delle azioni correttive proposte nel rapporto di riesame.

Ai sensi della legge 240/2010, art. 2, comma 2, lettera g, nell'ambito del CDI è costituita la Commissione Paritetica docenti - studenti quale osservatorio permanente delle attività didattiche, cui spettano compiti e responsabilità come definiti dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento Generale d'Ateneo.

TABELLA I

Elenco dei corsi di insegnamento costituenti il curriculum

Basi anatomofisiologiche		CFU
		4
<i>Settori scientifico disciplinari</i>		<i>CFU</i>
BIO/16	Anatomia umana	2
BIO/09	Fisiologia	2
Biologia e biochimica		CFU
		4
<i>Settori scientifico disciplinari</i>		<i>CFU</i>
BIO/10	Biochimica	2
BIO/13	Biologia applicata	2
Scienze psicopedagogiche e sociali		CFU
		7
<i>Settori scientifico disciplinari</i>		<i>CFU</i>
M-PSI/01	Psicologia generale	2
M-PED/01	Pedagogia generale e sociale	1
SPS/07	Sociologia generale	2
MED/02	Storia della medicina	1
MED/50	Scienze tecniche, mediche e applicate	1
Epidemiologia, prevenzione e sanità pubblica		CFU
		6
<i>Settori scientifico disciplinari</i>		<i>CFU</i>
MED/42	Igiene generale e applicata	4
SECS-S/05	Statistica sociale	2
Microbiologia e patologia		CFU
		6
<i>Settori scientifico disciplinari</i>		<i>CFU</i>
MED/04	Patologia generale	3
MED/09	Medicina Interna	1
MED/07	Microbiologia e microbiologia clinica	2
Sociologia della salute e scienze giuridiche		CFU
		6
<i>Settori scientifico disciplinari</i>		<i>CFU</i>

SPS/07	Sociologia generale	1
SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio	1
M_DEA/01	Discipline Demoetnoantropologiche	2
IUS/01	Istituzioni di diritto privato	2

Educazione e promozione della salute

CFU
8

<i>Settori scientifico disciplinari</i>		CFU
M-PSI/01	Psicologia generale	2
M-PED/03	Didattica e pedagogia speciale	1
M-PED/01	Pedagogia generale e sociale	2
MED/42	Igiene generale e applicata	1
MED/50	Scienze tecniche, mediche e applicate	2 (altre attività)

Scienze mediche

CFU
7

<i>Settori scientifico disciplinari</i>		CFU
MED/09	Medicina Interna	3
BIO/14	Farmacologia	2
MED/49	Scienze tecniche e dietetiche applicate	1
MED/45	Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	1

Biofisiologia della riproduzione, sessuologia e andrologia

CFU
6

<i>Settori scientifico disciplinari</i>		CFU
MED/40	Ginecologia e ostetricia	1
MED/13	Endocrinologia	2
MED/03	Genetica medica	1
MED/50	Scienze tecniche, mediche applicate	2

Salute dell'infanzia e dell'adolescenza ed educazione socio-affettiva

CFU
7

<i>Settori scientifico disciplinari</i>		CFU
MED/38	Pediatria generale e specialistica	2
MED/39	Neuropsichiatria infantile	1
MED/42	Igiene generale e applicata	1
M-PSI/04	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	2
MED/50	Scienze tecniche mediche applicate	1

Salute dell'adulto e dell'anziano e salute neuropsichiatrica

CFU
6

<i>Settori scientifico disciplinari</i>		CFU
---	--	-----

MED/09	Medicina Interna	1
MED/25	Psichiatria	1
MED/33	Malattie Apparato locomotore	1
MED/26	Neurologia	1
MED/48	Scienze Infermieristiche, neuropsichiatriche e riabilitative	1
MED/50	Scienze tecniche mediche applicate	1

Medicina di comunità 1

CFU
9

<i>Settori scientifico disciplinari</i>		CFU
MED/17	Malattie Infettive	2
MED/35	Malattie cutanee e veneree	1
MED/42	Igiene generale e applicata	2
MED/50	Scienze tecniche, mediche e applicate	2
MED/50	Scienze tecniche, mediche e applicate	2 (altre attività)

Igiene del lavoro ed emergenza e primo soccorso

CFU
7

<i>Settori scientifico disciplinari</i>		CFU
MED/44	Medicina del lavoro	1
MED/36	Diagnostica per immagini	1
SPS/07	Sociologia generale	1
MED/41	Anestesiologia	1
MED/45	Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	1
MED/50	Scienze tecniche, mediche e applicate	2

Medicina di comunità 2

CFU
6

<i>Settori scientifico disciplinari</i>		CFU
MED/42	Igiene generale e applicata	2
MED/01	Statistica medica	2
MED/50	Scienze tecniche, mediche e applicate	1
MED/50	Scienze tecniche, mediche e applicate	1 (altre attività)

Medicina di comunità 3

CFU
4

<i>Settori scientifico disciplinari</i>		CFU
MED/13	Endocrinologia	1

MED/28	Malattie odontostomatologiche	1
MED/30	Malattie dell'apparato visivo	1
MED/32	Audiologia	1

Scienze giuridiche, deontologia professionale e tutela dei diritti

**CFU
9**

<i>Settori scientifico disciplinari</i>		CFU
SECS-P/10	Organizzazione aziendale	1
SECS-P/07	Economia aziendale	1
MED/43	Medicina legale	1
MED/42	Igiene	1
IUS/01	Istituzioni di diritto privato	2
IUS/07	Diritto del lavoro	1
MED/50	Scienze tecniche, mediche applicate	1
MED/50	Scienze tecniche, mediche e applicate	1 (altre attività)

Gli obiettivi dei singoli insegnamenti sono pubblicati sul sito del corso.

Tabella II

Obiettivi del tirocinio del corso di laurea in Assistenza sanitaria

- ❑ osservare i diversi contesti della comunità riferiti alla vita quotidiana, al lavoro ed alle istituzioni;
- ❑ individuare gli aspetti bio-socio-ambientali e storico-culturali della comunità anche attraverso l'utilizzo delle tecniche dell'intervista e del questionario;
- ❑ identificare, sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, i fattori biologici e sociali di rischio presente in un comune o decentramento cittadino;
- ❑ elaborare, mettere in relazione ed esporre gli elementi raccolti
- ❑ eseguire e documentare una ricerca-studio sul territorio e/o comunità;
- ❑ fare una lettura ed una interpretazione del bisogno espresso e sommerso attraverso la tecnica del colloquio individuale, di coppia, familiare e di gruppo;
- ❑ attuare modalità operative di sostegno alla famiglia e partecipare a programmi di terapia per la famiglia;
- ❑ progettare ed attuare interventi diretti alla soluzione dei problemi attivando risorse individuali, di gruppo e di rete, anche in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali, educativi e medici di base;
- ❑ sorvegliare e vigilare sulle condizioni igienico-sanitarie e di rischio infettivo nelle famiglie, scuole, comunità assistite;
- ❑ partecipare ad un progetto di promozione e di educazione alla salute che comprenda l'analisi della richiesta, la definizione degli obiettivi, la programmazione, attuazione e valutazione dei risultati;
- ❑ formulare in autonomia un progetto di prevenzione, promozione/educazione alla salute, valutando la tipologia del bisogno, definendo gli obiettivi formativi ed indicando il programma e la metodologia di intervento;
- ❑ predisporre un programma per la tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- ❑ condurre interventi di educazione alla salute;
- ❑ utilizzare le metodologie psicopedagogiche in situazioni di disagio psicofisico;
- ❑ partecipare a progetti di miglioramento della qualità delle prestazioni, particolarmente riferite alla promozione per la salute ed per l'accesso dei cittadini ai servizi;
- ❑ valutare e relazionare sulle istanze partecipative dei cittadini;
- ❑ esprimere capacità organizzative e di raccordo interprofessionale;
- ❑ lavorare in équipe multidisciplinari e multiprofessionali.

Tabella III

Piano Didattico

Denominazione corso	SSD	AD	CFU
BASI ANATOMOFISIOLOGICHE			4
Anatomia umana	BIO/16	B2	2
Fisiologia	BIO/09	B2	2
BIOLOGIA E BIOCHIMICA			4
Biochimica	BIO/10	B2	2
Biologia applicata	BIO/13	B2	2
SCIENZE PSICOPEDAGOGICHE E SOCIALI			7
Psicologia generale	M-PSI/01	B1	2
Pedagogia generale e sociale	M-PED/01	C1	1
Sociologia generale	SPS/07	C5	2
Scienze tecniche mediche applicate	MED/50	C1	1
Storia della medicina	MED/02	C5	1
EPIDEMIOLOGIA, PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA			6
Igiene generale e applicata	MED/42	B1-3 C1-1	4
Statistica sociale	SECS-S/05	C7	2
MICROBIOLOGIA E PATOLOGIA			6
Patologia generale	MED/04	B2	3
Microbiologia e microbiologia clinica	MED/07	B2	2
Medicina Interna	MED/09	B3	1
SOCIOLOGIA DELLA SALUTE E SCIENZE GIURIDICHE			6
Sociologia generale	SPS/07	C5	1
Sociologia dell'ambiente e del territorio	SPS/10	B1	1
Discipline demoeoantropologiche	M-DEA/01	B1	2
Istituz Diritto privato	IUS/01	C1	2
TIROCINIO 1° anno	MED/50	C8	14
EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE			8
Psicologia generale	M-PSI/01	B1	2
Pedagogia generale e sociale	M-PED/01	C1	2
Didattica e pedagogia speciale	M-PED/03	C5	1

D.R. 0291399 del 1.08.2014

D.R. 3156 repertorio registri del 26.8.2020

D.R. 2326/21 repertorio registri del 25/5/2021

Igiene generale e applicata	MED/42	C1	1
Scienze tecniche mediche applicate	MED/50	D3	2
SCIENZE MEDICHE			7
Medicina Interna	MED/09	C2	3
Scienze tecniche e dietetiche applicate	MED/49	C1	1
Farmacologia	BIO/14	C2	2
Sc. inferm. generali, cliniche e pediatriche	MED/45	C1	1
BIOFISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE, SESSUOLOGIA ED ANDROLOGIA			6
Ginecologia e ostetricia	MED/40	A	1
Endocrinologia	MED/13	C4	2
Genetica medica	MED/03	B2	1
Scienze tecniche mediche applicate	MED/50	C1	2
SALUTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA ED EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA			7
Pediatria generale e specialistica	MED/38	C1	2
Neuropsichiatria infantile	MED/39	C1	1
Igiene generale e applicata	MED/42	C1	1
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	M-PSI/04	C5	2
Scienze tecniche mediche applicate	MED/50	C1	1
SALUTE DELL'ADULTO E DELL'ANZIANO E SALUTE NEUROPSICHIATRICA			6
Medicina Interna	MED/09	B3	1
Sc. Inferm. Neuropsic: Riab	MED/48	C1	1
Psichiatria	MED/25	A	1
Neurologia	MED/26	C4	1
Malattie apparato locomotore	MED/33	C2	1
Scienze tecniche mediche applicate	MED/50	C1	1
MEDICINA DI COMUNITÀ 1			9
Malattie Infettive	MED/17	C2	2
Igiene generale e applicata	MED/42	C1	2
Malattie cutanee e veneree	MED/35	C4	1
Scienze tecniche mediche applicate	MED/50	C1/D3	4
TIROCINIO 2° anno	MED/50	C8	20
IGIENE DEL LAVORO ED EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO			7
Medicina del lavoro	MED/44	C1	1

D.R. 0291399 del 1.08.2014

D.R. 3156 repertorio registri del 26.8.2020

D.R. 2326/21 repertorio registri del 25/5/2021

Diagnostica per immagini	MED/36	C3	1
Sociologia generale	SPS/07	C5	1
Scienze tecniche mediche applicate	MED/50	C1	2
Anestesiologia	MED/41	B3	1
Sc. Inferm. generali, cliniche e pediatriche	MED/45	C1	1
MEDICINA DI COMUNITÀ 2			6
Igiene generale e applicata	MED/42	C1	2
Statistica medica	MED/01	B1	2
Scienze tecniche mediche applicate	MED/50	C1/D3	2
MEDICINA DI COMUNITÀ 3			4
Malattie dell'apparato visivo	MED/30	C4	1
Malattie odontostomatologiche	MED/28	C4	1
Audiologia	MED/32	C4	1
Endocrinologia	MED/13	C4	1
SCIENZE GIURIDICHE, DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, TUTELA DEI DIRITTI			9
Diritto del lavoro	IUS/07	C6	1
Istituzioni di diritto privato o pubblico	IUS/01	C1	2
Organizzazione aziendale	SECS-P/10	C6	1
Economia aziendale	SECS-P/07	C6	1
Scienze tecniche mediche applicate	MED/50	C1/D3	2
Medicina legale	MED/43	C3	1
Igiene generale e applicata	MED/42	C3	1
TIROCINIO 3° anno	MED/50	C8	26
ELETTIVI		D1	6
INFORMATICA		D3	3
LINGUA INGLESE		D2	2
PROVA FINALE		D2	7

A = Affini o Integrative

B1 = Di base - Scienze propedeutiche

B2 = Di base - Scienze biomediche

B3 = Di base - Primo soccorso

C1 = Caratterizzanti - Scienze dell'assistenza sanitaria

C2 = Caratterizzanti - Scienze medico- chirurgiche

C3 = Caratterizzanti - Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari

C4 = Caratterizzanti - Scienze interdisciplinari cliniche

C5 = Caratterizzanti - Scienze umane e psicopedagogiche

C6 = Caratterizzanti - Scienze management sanitario
C7 = Caratterizzanti - Scienze interdisciplinari
C8 = Caratterizzanti - Tirocinio
D1 = Altre attività - A scelta dello studente
D2 = Altre attività - Prova finale/lingua straniera
D3 = Altre attività - Ulteriori attività